

REGOLAMENTO GENERALE DELLE PRESTAZIONI
CHIANTIMUTUA – Associazione Assistenziale

PREAMBOLO

Il Consiglio di Amministrazione di CHIANTIMUTUA, *associazione assistenziale*, di seguito per brevità denominata CHIANTIMUTUA, in conformità al vigente statuto sociale, ha deliberato le condizioni e le modalità di accesso alle prestazioni a favore dei propri Soci e loro familiari.

PARTE GENERALE

1) L'adesione a CHIANTIMUTUA in qualità di socio ordinario è riservata alle persone fisiche che sono Soci o clienti di CHIANTIBANCA CREDITO COOPERATIVO S.c.. Per clienti si intendono i titolari di conto corrente, anche cointestatori (no delegati). Ai delegati ad operare in conto è attribuita eccezionalmente la qualifica di "cliente" solo se coniuge o convivente dell'intestatario del conto corrente che abbia richiesto di aderire a CHIANTIMUTUA.

Se l'aspirante socio è dipendente di un'azienda e l'azienda ha stipulato con CHIANTIMUTUA un accordo per far beneficiare ai propri dipendenti delle assistenze, servizi ed iniziative di CHIANTIMUTUA, la qualifica di cliente di CHIANTIBANCA CREDITO COOPERATIVO S.c. è attribuibile anche con la titolarità di una carta BANCOMAT IBAN, emessa da CHIANTIBANCA CREDITO COOPERATIVO S.c. o per il suo tramite. Tale facoltà è riconosciuta solo nell'ipotesi in cui si verificano le seguenti tre condizioni:

- l'azienda assuma contrattualmente l'obbligazione del pagamento dei contributi associativi a favore dei propri dipendenti versando il contributo previsto a CHIANTIMUTUA sia nell'ipotesi in cui sia a suo carico sia nell'ipotesi in cui sia a carico del dipendente;
- l'adesione dei dipendenti dell'azienda a CHIANTIMUTUA riguardi contrattualmente tutti i dipendenti;
- il dipendente elegga domicilio presso l'azienda per tutti gli atti che afferiscono al rapporto associativo con CHIANTIMUTUA.

Questo tipo particolare di socio ordinario è denominato socio collettivo.

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione.

La domanda deve contenere:

- a) nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale, titolo di studio e attività svolta;
- b) la dichiarazione di possedere i requisiti per l'ammissione a socio;
- c) l'autorizzazione in favore di CHIANTIMUTUA di chiedere e ricevere da CHIANTIBANCA CREDITO COOPERATIVO S.c. informazioni sull'esistenza e la natura dei rapporti in essere con il Socio al fine di permettere la valutazione nel tempo della permanenza dei requisiti previsti per lo status giuridico di socio di CHIANTIMUTUA;
- d) l'impegno a versare la quota di ammissione, i contributi e gli apporti dovuti per le prestazioni garantite da CHIANTIMUTUA;
- e) l'impegno ad osservare le disposizioni contenute nello statuto e nei regolamenti interni e di sottostare alle delibere prese dagli organi sociali.

Al fine di automatizzare le procedure di incasso delle quote e dei contributi l'aspirante Socio deve autorizzare l'addebito permanente sul proprio conto corrente bancario attraverso procedura RID, firmando l'apposito modulo ivi previsto.

La domanda può essere presentata agli sportelli di CHIANTIBANCA CREDITO COOPERATIVO S.c., Socio Sostenitore di CHIANTIMUTUA.

Il Consiglio di Amministrazione accoglie la domanda a suo insindacabile giudizio nella prima riunione utile.

Al termine della procedura di adesione, CHIANTIMUTUA rilascia al Socio una tessera identificativa dello *status giuridico* di Socio. Tale tessera è necessaria per accedere a tutte le iniziative, assistenze e servizi garantiti da CHIANTIMUTUA.

- 2) Le prestazioni erogate da CHIANTIMUTUA decorrono dall'accoglimento della domanda di ammissione a Socio da parte del Consiglio di Amministrazione trascorso l'eventuale periodo di carenza previsto dai regolamenti specifici delle singole assistenze.
- 3) Il diritto alle prestazioni è in ogni caso condizionato al pagamento, da parte del socio, della quota di ammissione iniziale e dei contributi sociali annuali, con le modalità fissate dal precedente art. 1.
- 4) Le prestazioni che CHIANTIMUTUA garantisce ai propri Soci sono estese anche ai familiari del Socio tranne che per i servizi e le assistenze il cui regolamento specifico disciplini diversamente. Per familiari del socio si intendono: i figli minori (18 anni non compiuti) anche non conviventi con il Socio purché dichiarati nella domanda di ammissione o, successivamente all'ammissione, tramite apposita comunicazione.
- 5) Il Consiglio di Amministrazione di CHIANTIMUTUA stabilisce all'inizio di ogni annualità i contributi dovuti dai Soci al fine dell'erogazione delle prestazioni contemplate dall'oggetto sociale e con apposita nota informativa ne dà comunicazione ai Soci.
- 6) I Soci possono recedere da CHIANTIMUTUA comunicando per iscritto all'Associazione le proprie dimissioni almeno 2 (due) mesi prima della scadenza dell'annualità in corso.
- 7) I Soci aderenti ai servizi e alle prestazioni ad accesso volontario possono recedere dai singoli servizi o prestazioni nei termini e nei modi previsti dai relativi regolamenti specifici.
- 8) In mancanza di recesso nei termini e modi sopra stabiliti, l'adesione a CHIANTIMUTUA si intende tacitamente rinnovata di anno in anno per le prestazioni già richieste dal socio, con obbligo di versare i relativi contributi.
- 9) La perdita dello status giuridico di Socio CHIANTIMUTUA per recesso o esclusione obbliga il Socio alla immediata restituzione della tessera identificativa dello status giuridico di Socio.

La mancata restituzione della tessera comporta il pagamento di una penale pari a 250,00 Euro che sarà addebitata al cliente sul conto corrente indicato in sede di domanda di ammissione o di successiva variazione di conto. Nel caso in cui il Cliente abbia richiesto l'estinzione dei rapporti con il Socio Sostenitore, il flusso RID della penale sarà addebitato prima della chiusura effettiva del conto stesso. La penale non sarà applicata in caso di furto e

smarrimento della tessera comunicato alle competenti autorità di pubblica sicurezza e previa presentazione della relativa denuncia.

PARTE I – SERVIZI SANITARI DI BASE:

- 1) CHIANTIMUTUA garantisce a tutti i propri Soci un livello base di assistenza medico-sanitaria le cui prestazioni sono indicate nel regolamento della Carta Mutuasalus® e delle Diarie e Sussidi.
- 2) La Carta Mutuasalus® è consegnata da CHIANTIMUTUA al Socio dopo l'accoglimento della relativa domanda di ammissione e consente allo stesso Socio ed ai suoi familiari, dichiarati nella domanda di ammissione o successivamente tramite apposita comunicazione, di accedere a tutte le iniziative che CHIANTIMUTUA organizza in favore dei propri assistiti.
- 3) Le Diarie e Sussidi sono erogati nei termini e modi previsti dal regolamento specifico che li disciplina.

PARTE II – SERVIZI SANITARI AVANZATI:

- 1) CHIANTIMUTUA offre a tutti i propri Soci l'accesso facoltativo a programmi di assistenza sanitaria le cui prestazioni sono indicate nei relativi regolamenti specifici. I programmi di assistenza sanitaria costituiscono un sistema mutualistico integrativo e complementare del servizio sanitario nazionale;
- 2) Il socio può accedere ai programmi di assistenza sanitaria, per sé e per i propri familiari, versando il contributo annualmente stabilito dal Consiglio di Amministrazione.
- 3) Il contributo associativo stabilito dal Consiglio di Amministrazione è riportato nei regolamenti specifici che disciplinano i singoli programmi di assistenza sanitaria.
- 4) CHIANTIMUTUA offre a tutti i propri Soci iniziative di prevenzione sanitaria e di promozione della salute a scopo educativo. Le iniziative e le relative condizioni di partecipazione sono rese note annualmente mediante apposito catalogo o periodica informativa.

PARTE III – SERVIZI CULTURALI E RICREATIVI

CHIANTIMUTUA promuove attività nei settori della cultura e del tempo libero. A tal fine promuove viaggi culturali e turistici a condizioni agevolate, organizza corsi di formazione ed altre iniziative educative volte ad elevare la cultura dei Soci e dei loro familiari. Le iniziative e le relative condizioni di partecipazione sono rese note annualmente mediante apposito catalogo o periodica informativa. Nelle comunicazioni relative ai viaggi sono indicate anche le Agenzie che CHIANTIMUTUA utilizzerà per l'organizzazione dei viaggi, come richiesto dalla normativa vigente in materia. Per poter partecipare il socio deve essere in regola con il contributo associativo annuale.

PARTE IV – ALTRI SERVIZI

CHIANTIMUTUA fornisce assistenza nel settore sociale realizzando, in modo diretto o tramite soggetti terzi convenzionati, servizi di sostegno alla famiglia. Le iniziative, disciplinate da appositi regolamenti, sono rese note annualmente mediante apposito catalogo o periodica informativa.

Per poter partecipare il socio deve essere in regola con il contributo associativo annuale.

QUOTA DI ADESIONE E CONTRIBUTI SOCIALI

| | |
|----------------------------------------------|-----------|
| Quota di ammissione una tantum per il socio: | 5,00 euro |
|----------------------------------------------|-----------|

Contributi associativi annuali per l'accesso ai servizi sanitari di base Carta Mutuasalus® / Diarie e Sussidi. I figli minori del Socio Mutua, anche se non conviventi, non pagano nessuna quota.

| Beneficiari | Contributo associativo annuale |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Soci mutua da 18 fino a 30 anni (non compiuti) | 34,80 euro |
| Soci mutua di età superiore o pari a 30 anni | 58,80 euro |
| Coniuge o convivente di Soci mutua di età superiore o pari a 30 anni | 46,80 euro |

Il contributo associativo annuale dei Soci mutua è ridotto ad euro 34,80 nei seguenti casi:

1. persone fisiche Socie di CHIANTIBANCA CREDITO COOPERATIVO S.c.;
2. persone fisiche che sono in carica nella qualità di amministratori o sindaci di Società o Enti Soci, come persone giuridiche, di CHIANTIBANCA CREDITO COOPERATIVO S.c.;

In entrambi i casi è necessario che le persone fisiche siano contestualmente anche clienti di CHIANTIBANCA CREDITO COOPERATIVO S.C..

Le agevolazioni di cui ai due precedenti punti sub. 1 e 2. sono deliberate in piena autonomia dal C.d.A. CHIANTIMUTUA al fine di riconoscere in modo concreto e tangibile l'intervento di CHIANTIBANCA CREDITO COOPERATIVO S.c. e dei suoi Soci, nell'integrazione delle risorse disponibili per l'attività sociale di CHIANTIMUTUA.

Il contributo associativo annuale dei Soci mutua è ridotto ad euro 12,00 nel caso di Socio mutua collettivo di cui al secondo comma del punto 1. della Parte Generale del Regolamento delle Prestazioni. La riduzione contributiva comporta una riduzione delle prestazioni garantite, ciò al fine di rispettare il principio di uniformità di trattamento del rapporto associativo di cui all'art. 12 dello Statuto Sociale. E' comunque data facoltà al Socio collettivo di trasformarsi in Socio individuale purché rispetti tutte le norme previste per tale tipologia di Socio, comprese quelle inerenti la contribuzione annuale e la qualifica di cliente di CHIANTIBANCA CREDITO COOPERATIVO S.c..

I Contributi associativi annuali per l'adesione ai servizi facoltativi ed alle altre iniziative ed attività sociali sono riportati nei regolamenti specifici che li disciplinano.

Regolamento in vigore dal 01/01/2016.